



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore PEPE**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 APRILE 2017**

Disposizioni per l’esecuzione delle vaccinazioni in età evolutiva

ONOREVOLI SENATORI. — Con il presente disegno di legge si vuole colmare il vuoto informativo che la popolazione lamenta, da parte delle istituzioni, nella esecuzione di vaccinazioni sicure per l'infanzia, indipendentemente dalla obbligatorietà delle stesse. Come la comunità scientifica e le società scientifiche di pediatria e di igiene hanno dichiarato, le vaccinazioni sono prive di effetti avversi e garantiscono l'immunità alla popolazione infantile nei confronti di patologie gravissime e altamente invalidanti.

Facendo seguito alle dichiarazioni delle società di pediatria e di igiene, che recentemente hanno dichiarato la totale innocuità dei vaccini somministrati e la loro totale garanzia nella produzione, si rende necessario rimuovere dai centri di vaccinazione delle aziende sanitarie locali l'incombenza di eseguire i vaccini alla popolazione pediatrica, delegando i pediatri convenzionati alla esecuzione delle stesse pratiche vaccinali e alla corretta e approfondita informazione degli esercenti la patria potestà sulla innocuità dei vaccini da somministrare e sulla necessità del vaccino nell'opera di prevenzione di malattie invalidanti e mortali.

La garanzia che le società di pediatria e di igiene e medicina preventiva hanno fornito all'opinione pubblica sulla totale innocuità dei vaccini in età pediatrica ci inducono a delegare i pediatri convenzionati, garanti dell'utilità della pratica vaccinale e della innocuità dei vaccini stessi, a fornire alle famiglie le garanzie dovute sulla assenza di lesività dei vaccini stessi.

Proprio per la richiesta costante da parte di alcune famiglie italiane che richiedono garanzie ai centri di vaccinazione delle aziende sanitarie locali sulla assenza di com-

plicazioni invalidanti che i vaccini potrebbero, a loro dire, procurare nei confronti dei bambini, i pediatri convenzionati, che ben conoscono le storie cliniche dei propri assistiti, sono ritenuti i sanitari più qualificati nel fornire le informazioni agli esercenti la potestà genitoriale sui minori che devono essere sottoposti a vaccinazione, individuando ed eventualmente escludendo dalla medesima pratica quei rari casi di soggetti che per evidenti e riconosciute patologie, non possono essere sottoposti alla pratica vaccinale obbligatoria o consigliata.

Questo consente una più equa distribuzione del carico di lavoro dei sanitari dei servizi di igiene pubblica, che potrebbero essere così orientati allo svolgimento di altre funzioni istituzionali sul territorio, pertinenti al proprio incarico.

Questo intervento legislativo garantirebbe le famiglie sulla pratica vaccinale più corretta e scevra del pur minimo rischio nei confronti dei bambini, con la garanzia personale del pediatra sulla esecuzione del programma vaccinale che sarebbe dallo stesso eseguita sul proprio assistito.

La raccolta anamnestica del bambino, che il pediatra convenzionato indubbiamente ha già raccolto nella propria opera assistenziale, consentirebbe all'atto della vaccinazione il rilascio, da parte dello stesso all'esercente la potestà genitoriale, del certificato di idoneità alla somministrazione del vaccino esente da rischi all'atto della somministrazione dello stesso.

Lo stesso sanitario, in quanto specialista, risulta il più idoneo a far fronte, con terapie salvavita, presso il proprio ambulatorio, alle rarissime evenienze di reazioni anafilattiche, imprevedibili, che potrebbero verificarsi al-

l'atto della somministrazione del farmaco. Con il presente disegno di legge il pediatra convenzionato ha il dovere di trasmettere al competente ufficio di igiene e sanità pubblica, il certificato vaccinale con il lotto del vaccino somministrato, il nome commerciale dello stesso e a segnalare le rarissime reazioni avverse alla Agenzia italiana del farmaco.

È demandato ad un atto amministrativo regionale, l'adozione della disciplina di dettaglio con il coevo obbligo di promuovere

politiche di sensibilizzazione alle vaccinazioni obbligatorie e a quelle raccomandate.

Il presente disegno di legge non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale, ma consente invece una più fluida articolazione della pratica vaccinale ed un disimpegno dei sanitari dei centri di igiene e sanità pubblica che potrebbero pertanto essere impegnati, in modo più proficuo, all'assolvimento di altre mansioni del proprio incarico professionale.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

#### *(Profilassi vaccinale obbligatoria)*

1. Al fine di preservare lo stato di salute dei minori e della collettività, consentendo una corretta informazione agli esercenti la potestà genitoriale sui minori da sottoporre a vaccinazione in merito all'assenza di reazioni avverse ai vaccini, i pediatri di libera scelta sono tenuti a garantire la profilassi vaccinale previa raccolta anamnestica e previo rilascio di un valido certificato di idoneità alla stessa, da consegnare all'esercente la potestà genitoriale al momento della somministrazione del vaccino.

2. La profilassi vaccinale di cui al comma 1 non è effettuata nei casi di accertato pericolo concreto per la salute del minore in relazione a specificità cliniche.

### Art. 2.

#### *(Obblighi del pediatra)*

1. Il pediatra di libera scelta è tenuto a trasmettere, al competente servizio di igiene e sanità pubblica delle aziende sanitarie locali, il certificato di avvenuta vaccinazione corredato dall'indicazione del lotto, del nome commerciale del vaccino somministrato, nonché delle eventuali reazioni anafilattiche, informando tempestivamente con relazione dettagliata l'Agenzia italiana del farmaco.

2. Il pediatra di libera scelta è tenuto a dotarsi di tutti i presidi sanitari che garantiscano un trattamento d'emergenza in caso di reazioni anafilattiche imprevedibili, nonché di tutti i presidi utili alla corretta conservazione dei vaccini.

3. Il pediatra di libera scelta è tenuto a verificare l'avvenuta immunizzazione dopo l'esecuzione del programma vaccinale al fine di garantire una corretta copertura immunitaria.

Art. 3.

*(Competenze delle regioni)*

1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni provvedono a definire le modalità d'attuazione delle disposizioni ivi previste, con particolare riguardo alla profilassi vaccinale obbligatoria.





